

Cass., civ. sez. I, del 3 luglio 2015, n. 13760

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CdV aveva convenuto in giudizio FR ed il Banco di , chiedendo che, una volta dichiarata aperta la successione di DR, suo ex coniuge e fratello di FR, venisse accertato che gli importi relativi ai rapporti di credito relativi ai dossier titoli al conto corrente e al libretto di deposito giacenti presso il predetto istituto bancario le appartenevano per la metà, in quanto oggetto di comunione de residuo ex art. 177 lettere b) e c) cod. civ. FR si opponeva alla domanda affermando di essere l'unico erede della quota disponibile per disposizione testamentaria e di aver già richiesto in tale veste lo svincolo di tutti i depositi del Banco di , invitando l'istituto ad astenersi dal riconoscere diritti ed attribuire somme a terzi.

Osservava inoltre che il Banco di non aveva dato riscontro alle sue domande, dichiarandosi disposto, dopo aver ricevuto la notificazione di un atto stragiudiziale da parte della CdV, a consegnare la metà della somma in deposito alla stessa quale coniuge in regime di comunione legale e la rimanente metà a FR.

Nel primo motivo di ricorso contesta la sentenza della Corte di Appello, per non avere la Corte d'Appello riconosciuto che FR in qualità di erede aveva diritto alla consegna di tutto quanto in deposito non appena fosse pervenuta alla banca la richiesta.

L'esame del primo motivo richiede una breve premessa sulla disciplina normativa della cd. comunione de residuo.

L'art. 191 cod. civ. non enumera espressamente la morte di uno dei coniugi tra le cause che determinano lo scioglimento della comunione legale ma è opinione del tutto consolidata che la mancanza sia dovuta esclusivamente alla superfluità della previsione dal momento che la morte determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.

Soltanto quest'ultimo evento consente il formarsi della cd. comunione de residuo, esclusivamente in ordine ai beni, elencati sub lettere b) e c) dell'art. 177 cod. civ., oltre che nell'art. 178 cod. civ. (i beni destinati all'esercizio dell'impresa, costituita dopo il matrimonio e gli incrementi di quella costituita anteriormente ad esso).

Nel presente giudizio saranno prese in esame solo le ipotesi di comunione de residuo disciplinate nel citato art. 177 cod. civ. Si tratta dei frutti di beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione e dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Le censure di parte ricorrente non sono rivolte a contestare che gli importi depositati nell'istituto bancario resistente siano entrati a far parte della comunione de residuo ma soltanto ad escludere che tale qualità giuridica degli stessi abbia potuto legittimamente giustificare la mancata consegna a richiesta all'erede testamentario, attuale ricorrente.

La Corte d'Appello ha ritenuto che l'accertata comunione de residuo sugli importi derivanti dai titoli, dai conti correnti e dal libretto di deposito determinasse, al momento dello scioglimento del matrimonio verificatosi con la morte del RD, la contitolarità delle somme in questione.

La censura di tale ratio decidendi non si coglie nel primo motivo di ricorso.

Rimane, pertanto, priva di censura sia la definitiva inclusione nella comunione de residuo delle somme in contestazione sia la qualificazione della comunione de residuo come contitolarità di diritti che sorge solo quando si verifica una causa di scioglimento della comunione legale.

Non sfugge al Collegio la non unanimità di posizioni in ordine a tale qualificazione giuridica e l'affermarsi in dottrina di due tesi opposte. Una che ritiene, come la Corte territoriale, che si formi ex lege una situazione di contitolarità dei diritti e dei beni che cadono nella comunione de residuo, l'altra che si determini una situazione di natura creditizia da azionare nei confronti del coniuge (o del suo erede come nella specie) in posizione di uguaglianza con gli altri eventuali creditori.

La prima tesi ha il pregio di corrispondere maggiormente al tenore letterale delle norme (art. 177 e 178 cod. civ.) che affermano rispettivamente "costituiscono oggetto della comunione" e "si considerano oggetto della comunione) e di essere condivisa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. (cfr. Cass. 2597 del 2006). In questa pronuncia viene esattamente identificato il limitato perimetro dei beni e crediti che entrano nella comunione de residuo ed il regime dell'onere probatorio, senza tuttavia porre in discussione che si tratti di una vera e propria comunione, assoggettata a solo a diverso regime temporale quanto al suo verificarsi. Inoltre, con riferimento a fattispecie analoga a quella dedotta nel presente giudizio deve segnalarsi la pronuncia 4393 del 2011 che reca il seguente principio di diritto : "In tema di imposta sulle successioni, siccome al momento della morte del coniuge si scioglie la comunione legale sui titoli (quali azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento etc) in deposito presso banche (c.d. dossier) ed anche la comunione differita - o "de residuo" - sui saldi attivi dei depositi in conto corrente, l'attivo ereditario, sul quale determinare l'imposta, è costituito soltanto dal 50% delle disponibilità bancarie, pure se intestate al solo "de cuius". (in precedenza cfr.19567 del 2008)".

L'altra opzione ermeneutica ritiene che la comunione de residuo abbia natura di diritto di credito, determinandosi altrimenti conflitti rispetto ai terzi e intralcio nello svolgimento di attività d'impresa. Questa tesi evidenzia le criticità della prima opzione in particolare rispetto alla comunione de residuo che si determina ex art. 178 cod. civ. in ordine ai beni destinati all'esercizio dell'impresa.

Nella recente pronuncia n. 6876 del 2013 la Corte di Cassazione ha invece affermato, in contrasto con la tesi da ultimo esposta, che : In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, il credito verso il coniuge socio di una società di persone, a favore dell'altro coniuge in comunione "de residuo", è esigibile al momento della separazione personale, che è causa dello scioglimento della comunione, ed è quantificabile nella metà del plusvalore realizzato a tale momento,

consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare "sine die" la liquidazione della società o di annullarne il valore patrimoniale."

Peraltro, come già evidenziato, il ricorrente non ha posto a base della propria censura il profilo della corretta qualificazione giuridica della comunione de residuo, limitandosi ad escludere la contitolarità dei conti correnti e del libretto di deposito ab origine, in quanto formalmente intestati soltanto a Domenico Rido.

Deve, pertanto, riconoscersi che l'istituto bancario, ritenendo che con il verificarsi dello scioglimento della comunione legale si determinasse la sopravvenuta cointestazione di tutti i cespiti confluenti nella comunione de residuo ha coerentemente applicato la regola contenuta nella predetta clausola, (che si riproduce per chiarezza argomentativa "ne/ caso di morte o di sopravvenuta incapacità dei cointestatari del conto o del deposito, il Banco di deve pretendere il concorso di tutti cointestari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata") senza che l'adesione a tale opzione abbia, come già rilevato, formato oggetto di specifica censura. Ne consegue che il criterio per valutare la correttezza giuridica, sia sotto il profilo della disciplina legale che sotto il profilo di quella negoziale, del comportamento della banca non può essere affidato, come ritenuto dai ricorrenti, alla sequenza cronologica relativa alla richiesta dell'erede, alla diffida della CdV, e alla sua opposizione formale, dal momento che la rilevanza di tale parametro temporale è escluso dalla vigenza della clausola negoziale sopra richiamata.

Peraltro a tale ultimo riguardo deve osservarsi che la parte controricorrente richiama una preventiva diffida del 3/8/92, anteriore alla richiesta del 1/9/92 del FR che non risulta specificamente contestata né in ricorso né in memoria.

In conclusione la banca, constatata la formale opposizione di uno dei cointestatari, ha legittimamente trattenuto gli importi in contestazione, in attesa del definitivo accertamento giudiziale relativo alla loro appartenenza integrale e parziale alla comunione de residuo.